

**CONTRIBUTI
UNIFICATO**

Sentenza n. 474/2019 pubbl. il 23/01/2019
RG n. 7007/2014



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA**

riunita in camera di consiglio nelle persone di:

Giovanni Buonomo	Presidente
Maria Enrica Puoti	Consigliere
Roberto Gentile	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. 7007 R.G.A.C. dell'anno 2014, posta in decisione all'udienza del 5/7/2018 e vertente

TRA

CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI, c.f. 05451271000
elettivamente domiciliato in Piazza Cardelli 4, ROMA, presso lo studio dell'avv. Giandomenico Mosco, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Lopreiato Salvatore e Damiano Antonio per mandato a margine dell'atto di appello

Appellante

E

presso lo studio dell'avv. Grassi Stefano, difesa e rappresentata dagli avv.ti Vitiello Mario, Camici Gianmaria e Taddei Gianni in forza di procura in atti

Appellata

COREPLA (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica), c.f. 12295820158

elettivamente domiciliato in Piazza Cardelli 4, ROMA, presso lo studio dell'avv. Giandomenico Mosco, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Lopreiato Salvatore e Damiano Antonio per mandato a margine della comparsa di costituzione

Appellato

POLIECO (Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni in Polietilene), c.f. 05119661006 elettivamente domiciliato in via F. Paulucci de' Calboli 1, ROMA, presso lo studio dell'avv. Marvasi Tommaso, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Calisse Andrea in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione

Appellato

Oggetto: Contributi Consorzio

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il CONAI (Consorzio nazionale Imballaggi) evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la [redacted] al fine di ottenere l'accertamento dell'obbligo della stessa di effettuare la dichiarazione dei quantitativi di imballaggi ceduti (contenitori in polietilene), nonché allo scopo di ottenerne la condanna al pagamento del relativo contributo ambientale, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.

La società convenuta si costituiva eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Roma, e, nel merito, sostenendo di non essere tenuta a versare alcunchè al CONAI, avendo provveduto, per i grandi contenitori in polietilene, ad effettuare la dichiarazione sui quantitativi al Consorzio POLIECO, al quale aveva versato i relativi contributi, ed avendo eseguito, per gli imballaggi, i predetti adempimenti in favore del Consorzio COREPLA, consorzio di filiera del CONAI.

Chiamava, pertanto in causa, entrambi i predetti consorzi al fine di essere manlevata in caso di condanna.

Eccepiva, ad ogni modo, la prescrizione quinquennale del diritto ex art. 2948 n. 4 c.c.

Si costituiva il Consorzio POLIECO chiedendo che fosse rigettata la domanda del CONAI, e quella di garanzia della [redacted] avendo quest'ultima correttamente versato il contributo ad esso chiamato in causa e dovendosi escludere che i grandi contenitori (o bins) in polietilene potessero rientrare nella categoria degli "imballaggi".

Si costituiva il COREPLA aderendo alla domanda del CONAI e chiedendo che gli fosse attribuita la

parte del contributo ad esso spettante.

Nel corso del giudizio la domanda del CONAI veniva limitata alla sola pretesa concernente i grandi contenitori in polietilene.

Espletata CTU, il Tribunale rigettava la domanda del CONAI, regolando conseguentemente le spese fra le parti in base alla soccombenza.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il CONAI con un unico motivo.

Si sono costituite [redacted] e POLIECO, ciascuna autonomamente, chiedendo il rigetto dell'appello e riproponendo le domande e le eccezioni non esaminate dal Tribunale.

Si è costituito COREPLA chiedendo l'accoglimento dell'appello di CONAI.

Infine, all'udienza del 5/7/2018, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da POLIECO.

Infatti, l'impugnazione è sufficientemente articolata in motivi specifici con indicazione della parti della motivazione che si intendono sottoporre a censura.

L'appello sottopone a critica la sentenza impugnata nella parte in cui, in relazione alla questione della natura d'imballaggio della specifica categoria di beni costituita da *bins* di grandi capacità (superiori ai 100 litri), ha negato a questi ultimi la qualifica di imballaggi in quanto "per le loro caratteristiche sono stati progettati e fabbricati per resistere e durare a lungo", sicché essi "non sono assimilabili a contenitori per l'utilizzo singolo o limitato nel tempo" in quanto "destinati ad un utilizzo prolungato e durevole" e "come ausilio duraturo all'attività dell'impresa all'interno del ciclo produttivo delle medesima e non al fine di garantire un idoneo trasporto della merce nel circuito produttore/utilizzatore/consumatore (e passaggi intermedi)".

Secondo l'appellante << la conclusione del giudice di primo grado, uniformatasi pedissequamente alle conclusioni del CTU, è irragionevole perché presuppone una nozione di imballaggio dai confini mobili ed incerti, che potrebbe atteggiarsi diversamente a seconda del mero dato temporale della durata dell'utilizzo di un determinato prodotto da parte dell'acquirente, durata che, peraltro, non dipende solo dalle modalità con cui un bene viene progettato e costruito ma da scelte discrezionali dell'acquirente medesimo, che potrebbe anche disfarsi immediatamente di un prodotto, nonostante esso sia riutilizzabile nel tempo. Anche il mero dato della durata nel tempo di un determinato manufatto, al quale il Tribunale ancora il discrimen tra ciò che è imballaggio e ciò che non lo è, si rivela giuridicamente evanescente perché non vi è alcuna evidenza normativa sulla base della quale determinare il numero delle volte in cui il prodotto debba essere riutilizzato per poter essere considerato <<ad utilizzo limitato nel tempo>>, ovvero di lunga durata, e, dunque,

per potere essere qualificato, rispettivamente come imballaggio o meno secondo la prospettiva del tribunale di Roma>>

Inoltre, continua l'appellante, *<< la perizia svolta dal CTU, dott. Cantarella, non ha operato alcun accertamento effettivo in ordine all'utilizzabilità dei contenitori in questione all'interno di un ciclo produttivo; peraltro, quand'anche avesse operato tale accertamento, lo stesso non costituisce una condizione sufficiente per sottrarli alla disciplina degli imballaggi, secondo l'interpretazione coerente e sistematica delle norme di riferimento>>*.

Questa Corte non ignora la recente ordinanza della S.C. (Cass. 19312/18) che si è pronunciata sul ricorso di POLIECO avverso la pronuncia della Corte d'Appello di Roma (n. 3048/14) proprio in ordine alla natura di imballaggi da attribuire ad alcuni prodotti (a titolo esemplificativo gli shopper, i sacchi a valvola, i sacchi a bocca aperta, il film tubolare e piano per l'imballaggio automatico i cappucci copri pallet, il film in fogli e il film estensibile per imballaggio pallet, i bins, le casse e i contenitori di contenimento o per logistica, le cisterne, i teli per insilaggio e per rotoballe).

La S.C. ha fornito, tuttavia, nella suddetta ordinanza soltanto una corretta interpretazione delle norme che definiscono gli imballaggi, affermando il principio dell'autonomia delle definizioni di imballaggio per la vendita (imballaggio primario), di imballaggio multiplo (imballaggio secondario) e di imballaggio per il trasporto (imballaggio terziario), e concludendo che le caratteristiche previste per ciascuna di dette categorie sono da sole sufficienti a definire il prodotto come imballaggio.

Per il resto ha dichiarato inammissibile il ricorso di POLIECO e non ha in alcun modo affrontato il problema dell'inserimento del bene in polietilene nel ciclo produttivo aziendale dell'utilizzatore, problema che POLIECO aveva posto in primo grado e che il Tribunale aveva risolto affermando che *<<la definizione di imballaggio data dalla legge non si riferisce soltanto al prodotto adibito a consentire la consegna di merci "dal produttore al consumatore" ma anche a quello adibito a consentirne la consegna "dal produttore all'utilizzatore", intendendo come "utilizzatori" i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni>>*.

Va, pertanto, in questa sede stabilito se sia corretto quanto affermato dal giudice di primo grado e, cioè, che i grandi contenitori in polietilene *<<non sono assimilabili ai contenitori prodotti per l'utilizzo singolo o limitato nel tempo, ma destinati ad un utilizzo prolungato e durevole nel tempo per contenere materiali di varia natura e che, pertanto hanno caratteristiche costruttive che non sono compatibili con l'utilizzo di detti prodotti come mero imballaggio>>*.

Per loro natura, come visto laddove il CTU parla delle loro caratteristiche costruttive e di utilizzo, le grandi casse in polietilene utilizzate sia nel settore agricolo che in quello industriale sono

intrinsecamente soggette ad un uso di lunghissimo periodo e, quindi, per un elevatissimo numero di rotazioni.

Tale circostanza potrebbe condurre a ritenerle erroneamente "imballaggi riutilizzabili", secondo la definizione che ne dà la normativa nazionale (d.lgs. 152/06 e s.m.i., art. 218, comma 1, lettera e), ma non la Direttiva comunitaria 94/62: *"Imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo"*.

Questa definizione, se non interpretata correttamente, può condurre a palesi incongruenze logiche. Essa, infatti, non specificando cosa debba intendersi con "numero minimo" di rotazioni lascia aperta la possibilità a che qualsiasi bene che apparentemente assolva alle funzioni generali proprie dell'imballaggio così come individuate al punto a) del medesimo articolo e comma (contenimento, protezione, consentire la manipolazione e la consegna) possa essere ritenuto imballaggio, anche se il bene stesso fosse stato progettato e realizzato per svolgere le sue funzioni per un numero di volte tendente all'infinito. Se così fosse, con riferimento, per esempio, alla produzione agricola, sarebbero da considerarsi "imballaggi riutilizzabili" anche tutti i manufatti che, in passato ma ancora anche nei tempi attuali, hanno svolto e svolgono esattamente la medesima funzione delle grandi casse in HDPE, come le ceste di vimini, le gerle, le bigonce, le sacche, le botti.

Proprio come le casse in HDPE, questi veri e propri "attrezzi", pur avendo la funzione di contenere, proteggere, consentire la manipolazione e la consegna, erano e sono destinati ad essere utilizzati per lunghissimo tempo e, soprattutto, per un numero di volte non definito *ab origine*, nemmeno su base statistica, per cui, assecondando anche un criterio logico, non sono certo considerati imballaggi.

Diversamente, viste le definizioni di legge, potrebbe essere ventilata l'assurda ipotesi che sia imballaggio (terziario, cioè imballaggio per il trasporto) ad esempio un camion con cassone o un rimorchio agricolo utilizzato per il trasporto dell'uva dai campi agli stabilimenti di lavorazione, dato che non si tratta di un *container* per il trasporto stradale, cioè dell'unica tipologia di "contenitore di trasporto" che la normativa esplicitamente esclude dal novero degli imballaggi.

Perciò, proprio per evitare di incorrere in simili incongruenze logiche, il legislatore ha voluto limitare la nozione di "imballaggio riutilizzabile" esclusivamente a quei manufatti che, rientrando nella definizione generale di imballaggio, abbiano caratteristiche strutturali tali da renderli idonei solo ad un numero minimo (cioè esiguo e sostanzialmente prefissato) di «viaggi o rotazioni», tanto che potrebbero essere definiti anche come «a perdita differita».

Laddove invece il manufatto è progettato per essere intrinsecamente durevole, quindi per avere una lunga o lunghissima durata nel tempo ed essere utilizzato per un numero di volte molto elevato e, soprattutto, non predeterminato e non predeterminabile *ab origine*, non è possibile parlare di

“imballaggio riutilizzabile” e, quindi, neppure di “imballaggio” *tout court*. Secondo quanto emerso dalla CTU, le grandi casse in polietilene hanno una durata pluriennale, nel qual lasso di tempo sono utilizzate un numero di volte non predeterminabile; dunque, un manufatto, che pure assicuri una o più funzioni previste per gli imballaggi non può essere considerato imballaggio riutilizzabile quando non è realizzato per avere una durabilità predeterminata nel tempo e la sua durabilità non è legata al numero delle sue utilizzazioni.

L'appellante ha, inoltre, censurato, come si è detto, il passo della sentenza che recita: <<va osservato come dall'analisi della struttura del prodotto lo stesso è destinato come ausilio duraturo all'attività dell'impresa all'interno del ciclo produttivo della medesima e non al fine di garantire un idoneo trasporto della merce nel circuito produttore/utilizzatore/consumatore (e passaggi intermedi)>>.

La definizione generale di imballaggio è contenuta nel d.lgs 152/06 e s.m.i., art. 218, comma 1, lettera a): *“Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”*. Nella dottrina economica, si definisce “merce” *“ogni bene economico trasportabile oggetto dell'attività mercantile. Sono merci tutti i beni economici che si trovano presso i commercianti. Non sono in senso stretto merci, invece, i prodotti presso l'industriale in attesa di essere venduti e neanche i beni economici presso il consumatore.*

Leggendo quest'ultima definizione in combinato disposto con quella precedente di “imballaggio” fornita dalla normativa, è chiaro che non possono essere considerati imballaggi (in quanto contengono beni che non possono essere “ancora” considerati “merci”, per cui è assente una *conditio sine qua non* per potersi parlare di imballaggio) i contenitori utilizzati dal produttore nell'ambito della sua attività produttiva; tale conclusione è, peraltro, confermata *ad abundantiam* anche dalla stessa definizione di legge, laddove specifica che i trasferimenti devono essere tra soggetti diversi (*“la consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore”*) sia, intuitivamente, come soggetti giuridici (ci deve essere quindi anche un trasferimento di proprietà/disponibilità), sia come ruolo nella filiera, escludendo così dalla nozione di imballaggio i contenitori utilizzati per meri trasferimenti fisici da parte del produttore nell'ambito della sua filiera produttiva (come ad esempio, nel settore agricolo, quelli dal campo all'azienda agricola).

Sul punto va evidenziato come il CTU dia atto nella sua relazione di essersi recato presso il Lanificio Balli di Prato (industriale e non commerciante) dove ha potuto verificare la destinazione dei *bins* forniti da [] a contenitori di <<grossi gomitolini di lana>>, riutilizzati per un

numero di volte indeterminato e privi della natura di merce alla stregua della definizione che normalmente viene data a tale concetto dalla dottrina economica.

L'appello va, quindi, rigettato e va confermata integralmente la sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza.

Le stesse vanno liquidate in base allo scaglione corrispondente al valore indeterminabile-complexità media, ai parametri medi ed applicando la tariffa 2014.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 l'appellante è tenuto a pagare il doppio del contributo unificato

P.Q.M.


La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 7007 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014, così provvede:

- 1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
- 2) Condanna il Consorzio CONAI e il Consorzio COREPLA, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dal Consorzio POLIECO e nel presente grado di giudizio, liquidandole, per ciascuno di essi, , oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
- 3) Dichiarà che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già versato

Così deciso in Roma il 27/11/2018


Il Consigliere est

Roberto Genile



Il Presidente

Giovanni Buonomo



Depositato in Cancelleria



Roma, il **23 GEN. 2019**
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Adalberto ORSINI

